

**Proc. Unit. n. 40/2023 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): BRONZOLLINO MORENA  
OCC: Dott. Giuseppe Aprile (Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo)**



**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI**

**IL GIUDICE**

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 3/3/2023 da Bronzollino Morena, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di Sezione in pari data;

esaminata l'integrazione documentale depositata il 7/3/2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII;

letta la relazione del Professionista designato dall'OCC Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

rilevato che il piano risulta sottoscritto dal terzo, Bronzollino Vincenzo, sul quale grava integralmente il pagamento delle rate previste nella proposta e del quale l'OCC ha opportunamente verificato la situazione reddituale;

ritenuto che va disposta, a norma dell'art. 70 comma 4 CCII, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 58/2020 R.G.Es., tenuto conto che la relativa prosecuzione è idonea a pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuta, inoltre, l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della debitrice, nonché il divieto per quest'ultima di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

**DISPONE**



che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del Professionista nominato Gestore della crisi, sul sito *www.tribunale.palermo.it*;

**DISPONE**

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il Professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

**DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al Professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del Professionista;

**DISPONE**

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al [REDACTED]

**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**DISPONE**

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il Professionista – sentita la debitrice – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi alla proponente e al Professionista nominato con funzioni di Gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, a cura della Cancelleria.

Palermo, 9 marzo 2023

**Il Giudice Delegato**  
*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.*









#### **IV. Dati reddituali**

Il nucleo familiare della sig.ra Bronzollino è composto dalla stessa, dal coniuge [REDACTED]

[REDACTED] L'istante non risulta percettrice di reddito; unico percettore di reddito risulta il marito che percepisce una retribuzione media mensile di circa euro [REDACTED] come da busta paga. Si rappresenta che egli risulta impiegato a far data dal mese di Aprile 2022 con contratto a tempo determinato presso una ditta edile.

<b>Dati reddituali</b>	
<b>Attuale reddito netto mensile del Debitore</b>	0,00
<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>0,00</b>

<b>Dati reddituali storici</b>				
<b>Anno</b>	<b>Impiego Debitore</b>	<b>Reddito netto annuo Debitore</b>	<b>Reddito netto totale annuo</b>	<b>Reddito netto medio mensile</b>
2021	nessuno	-	-	-
2020	nessuno	-	-	-
2019	nessuno	-	-	-
2018	nessuno	-	-	-
2017	nessuno	-	-	-
2015	nessuno	-	-	-
2014	nessuno	-	-	-

Poiché la presente proposta si formula integralmente sulla finanza esterna proveniente dal padre della Sig.ra Bronzollino, sig. Bronzollino Vincenzo, si rende necessario dare atto della relativa posizione reddituale.



Il sig. Bronzollino Vincenzo è dipendente a tempo indeterminato della ditta Caronte Tourist Is e percepisce emolumenti mensili medi pari ad euro [REDACTED]. Il suo nucleo familiare è composto dallo stesso e dalla coniuge [REDACTED].

Dati reddituali storici Sig. Bronzollino Vincenzo				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
CU/2021	Caronte Tourist is	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2020	Caronte Tourist is	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2019	Caronte Tourist is	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2018	Caronte Tourist is	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

#### V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.470,00.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	600,00
Abbigliamento e calzature	30,00
Condominio	40,00
Spese condominiali affitto	450,00
Utenze	200,00
Spese gestione auto	120,00
Servizi sanitari	30,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.470,00</b>

Emerge con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.



Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

#### ***VI. Dati patrimoniali***

Il patrimonio della sig.ra Bronzollino si compone della sola casa in piena proprietà, oggi abitata dai genitori ed oggetto di procedura esecutiva.

Trattasi di immobile sito in Palermo (Pa), [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il valore del bene, quale risultante dalla stima resa in sede esecutiva, è pari ad euro [REDACTED], e l'offerta minima per la prima vendita, è di euro [REDACTED].

#### ***VII. Indicazione dei contenziosi pendenti, degli atti di disposizione, degli atti impugnati dai creditori***

La sig.ra Bronzollino ha dichiarato di non essere parte di contenziosi pendenti in materia civile o fiscale.

#### ***VIII. Elenco atti di disposizione nel quinquennio***

La sig.ra Bronzollino non ha compiuto nel quinquennio antecedente il deposito della presente proposta atti di disposizione del patrimonio.

#### ***IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative***

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che la debitrice sia meritevole della tutela invocata, dacché non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).





La causa unica che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento è infatti da rinvenire nell'impossibilità di pagare la rata del mutuo, che era stato concesso non già in base al reddito della stessa proponente, bensì con ogni contezza a quello del cointestatario ed a quello del nucleo familiare ed in particolare del padre della Sig.ra Bronzollino.

Sul punto, è d'uopo sottolineare l'evidente corresponsabilità della banca erogatrice, che non ha di fatto ottemperato minimamente alla valutazione del merito creditizio nella persona della debitrice, limitandosi con ogni evidenza a valutare il reddito del coobbligato, di cui non si ha contezza, e quello del nucleo familiare della debitrice, allora appena ventitreenne sprovvista di cognizioni di natura finanziaria.

Le cause dell'indebitamento sono dunque da rinvenire:

- 1) Nel venir meno dell'apporto del coobbligato nel rapporto di mutuo e nella temporanea difficoltà del padre dell'istante a far fronte ai pagamenti dei ratei;
- 2) Nell'erronea valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis TUB quantomeno in riferimento alla posizione della sig.ra Bronzollino.

Sul punto è d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa, sia per le modifiche precedentemente apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio.

Diversamente, il legislatore ha già da tempo eliso ogni riferimento al concetto di "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione) ai soli casi di colpa grave, mala fede o frode, e dunque *"a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media"* (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un



familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *“finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020). Si cita inoltre recente pronuncia del **Tribunale di Termini Imerese (Decreto di omologa del 03.012023)** a mente della quale *“(…)deriva, quindi, a carico del soggetto finanziatore, un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con la conseguenza che, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; ne*



*consegue, quale corollario del combinato disposto normativo citato, che il principale responsabile dei doveri previsti all'art. 124 bis T.U.B. sia il solo ente finanziatore, sicché il consumatore non può ritenersi responsabile del prestito concesso allorché, nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate, si sia rivolto ad un intermediario finanziario confidando nella professionalità di quest'ultimo ed, in particolare, nella propria capacità a compiere le opportune verifiche sul merito creditizio”.*

Non v'è chi non veda, infine, come l'omologa della presente proposta consentirebbe di evitare l'ulteriore grave pregiudizio per i genitori dell'istante, che vivono nell'immobile oggetto di esecuzione, e che si impegnano in questa sede ad un pagamento non indifferente e senz'altro soddisfacente per la creditrice ipotecaria. In ultima analisi, lo spirito di ampio adempimento sotteso alla formulazione della presente proposta è tale da consentire il massimo perseguimento di ogni interesse coinvolto, a partire dalla debitrice (che definirebbe così l'unica posizione debitoria suo malgrado a carico), passando per il terzo assuntore (che preserverebbe l'interesse primario al mantenimento dell'abitazione familiare) sino ad arrivare ai creditori, soddisfatti senz'altro in misura preferibile rispetto a quanto ipotizzabile in ipotesi liquidatoria, sicché anche tale aspetto si ritiene possa essere tenuto in considerazione al fine della valutazione soggettiva in termini di buona fede ed assenza di colpa grave.

## **X. Esposizione della proposta**

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

I compensi spettanti all'OCC sono preventivati in complessivi euro 2.211,94 comprensivi di oneri, già al netto dell'acconto versato pari ad euro 200,00, e



verranno pagati in 4 rate mensili di cui 3 da euro 561,26 ed una, la n. 4, da euro 528,16.

- I compensi per il difensore Avv. Ettore Volpe sono quantificati in euro 2.622,76 e verranno pagati in n. 5 rate a partire dalla rata n. 5 compresa. Le prime 4 da euro 561,26 ed una, la quinta in corrispondenza della rata n.9, da euro 417,72.

- Il pagamento di euro 51.080,18 a favore di Deutsche Bank mediante n. 98 rate a partire dalla rata n.10 da euro 521,24. A Deutsche Bank sarà inoltre riconosciuto integralmente, al netto delle spese di procedura quanto già acquisito alla procedura esecutiva per indennità di occupazione versata e per cauzione sull'acquisto, per un totale di euro 4.284,00 oltre la cauzione versata nella fase di primo incanto pari ad euro 5.000,00.

- Il pagamento di euro 2.202,00 a favore del Comune di Palermo Ufficio in n.98 rate a partire dalla rata n.10 da euro 22,47.

- Il pagamento di euro 1.720,21 a favore di AdE Riscossione in n. 98 rate a partire dalla rata n.10 da euro 17,55.

Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
1 - Deutsche Bank	96.379,58	47,00%	45.299,40	51.080,18	98	Dalla rata n.10	521,24
2 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	2.202,00	0,00%	0,00	2.202,00	93	Dalla rata n.10	22,47
3 - AdE Riscossione	1.720,21	0,00%	0,00	1.720,21	93	Dalla rata n.10	17,55

### ***XI. Idoneità e fattibilità della proposta***

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti da parte del terzo assuntore dato il reddito disponibile.

### ***XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***

Ai sensi dell'art. 68 co. 4 CCII 4. *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto*



*riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".*

Orbene, nel caso di specie non v'è dubbio sulla ricorrenza del presupposto, dacché:

1) Per il creditore munito di ipoteca è previsto un pagamento rateale per complessivi euro 51.080,18, superiore all'offerta minima prevista per la prima vendita. Si evidenzia, sul punto, che l'infruttuosità di tale vendita è più che probabile, posto che al medesimo prezzo si è già celebrato un incanto che ha visto partecipare il solo padre dell'istante, interessato all'immobile poiché costituente l'abitazione del proprio nucleo familiare. Ma v'è di più, in aggiunta a tale pagamento sarebbero riconosciuti alla creditrice anche gli importi già acquisiti nell'ambito della procedura esecutiva, pari a complessivi euro 4.284,00 oltre la cauzione versata nella fase di primo incanto pari ad euro 5.000,00, per un totale di euro 9.284,00, da cui detrarre costi di procedura ma senz'altro tali da consentire una ragionevole prognosi di acquisizione di ulteriore utilità non irrilevante;

2) Per gli altri creditori, muniti di privilegio mobiliare, è previsto il pagamento integrale.

### **XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- è consumatore, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre



entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).

- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

#### **XIV. Istanza di adozione delle misure cautelari e protettive**

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si chiede di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito della debitrice.

Si chiede in particolare di disporre la sospensione della procedura esecutiva portante ■■■■■ ■■■■■ posto che l'esecuzione dell'ordine di liberazione pregiudicherebbe la fattibilità di un piano ampiamente conveniente per tutte le parti in causa.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Bronzollino Morena, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

#### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;



- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

*Salvis iuribus*

**Si producono documenti come da separato indice**

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

**Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002**

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo [ettorevolpe@pec.it](mailto:ettorevolpe@pec.it)

Palermo li 26 gennaio 2023

Sig.ra Bronzollino Morena

Sigg. Bronzollino Vincenzo

Vere ed autentiche firma

Avv. Ettore Volpe

